

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAD) IN FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI, PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI E NON AUTOSUFFICIENTI, RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII (Regione Marche).

TRA

Comune di Ascoli Piceno,

_____ (nel seguito per brevità anche "_____")

E

_____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (nel seguito per brevità anche "Fornitore" o "Impresa");

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____ e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai _____ fini del presente atto in _____, Via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio dott. _____ repertorio n. _____; (nel seguito per brevità congiuntamente anche "Fornitore" o "Impresa")

PREMESSO

- a)** che in considerazione delle previsioni della legge 328/2000, gli obblighi di aggregazione e centralizzazione con riferimento agli affidamenti di servizi sociali possono essere assolti ricorrendo alle forme associative operanti nell’ambito territoriale di appartenenza;
- b)** che il Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale (di seguito anche denominato ATS XXII) ha deliberato il proposito di riorganizzare l’assetto concernente l’Ambito stesso in termini di rafforzamento istituzionale che include la gestione associata dei servizi e l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica unificate per tutti i Comuni costituenti l’Ambito;
- c)** che la L.R. 32/2014 Regione Marche all’art. 6 prevede espressamente che i Comuni ricompresi negli Ambiti Territoriali Sociali della Regione Marche, in quanto titolari delle funzioni e dei compiti concernenti l’attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni sociali a livello locale, gestiscano in forma associata i servizi sociali;
- d)** che l'utilizzo dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti,

consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;

- e) che il Comune di Ascoli Piceno in qualità di Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale XXII Regione Marche al fine di accorpare prestazioni di tipo omogeneo che interessano i Comuni appartenenti all'Ambito, è stato delegato dai Comuni di Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Folignano, Maltignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione e Venarotta, a indire una procedura di gara per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare a favore di persone anziane residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale XXII (Regione Marche);
- f) che pertanto le Amministrazioni comunali legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro e che possono, dunque, affidare Contratti Esecutivi basati sul per sente accordo quadro sono quelle di Ascoli Piceno, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Folignano, Maltignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione e Venarotta, di seguito denominate anche Amministrazioni;
- g) che, in esecuzione di quanto precede, il Comune di Ascoli Piceno, in qualità di stazione appaltante, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. xx del xx.xx.2021 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. xxxx/x, una procedura telematica aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con un unico operatore a condizioni tutte fissate avente ad oggetto l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare a favore di persone anziane residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale XXII;
- h) che il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti Esecutivi stipulati dalle Amministrazioni;
- i) che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Ascoli e/o per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore;
- j) che i singoli Contratti Esecutivi verranno stipulati a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore affidatario del singolo Contratto Esecutivo, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro;
- k) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- l) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva nei confronti delle Amministrazioni, rilasciata dalla _____ ed avente n _____ per un importo di Euro _____ (_____ /) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi e la polizza assicurativa;
- m) che il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;

- n) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI

CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Definizioni

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:

- a) **Accordo Quadro:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dal Comune di Ascoli Piceno, anche per conto delle Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai Contratti Esecutivi da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
- b) **Amministrazione/i Contraente/i anche denominate Amministrazione/i:** le Pubbliche Amministrazioni di Ascoli Piceno, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Folignano, Maltignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione e Venarotta, appartenenti all'Ambito Territoriale Sociale XXII che - sulla base della normativa vigente - sono legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro e che possono, dunque, affidare Contratti Esecutivi basati sul presente Accordo Quadro;
- c) **Fornitore:** il singolo aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura telematica aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli Contratti Esecutivi;
- d) **Disciplinare di gara:** il documento che ha disciplinato la partecipazione alla procedura telematica aperta di cui in premessa, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per l'affidamento dei Contratti Esecutivi;
- e) **Contratto Esecutivo:** contratto applicativo avente ad oggetto la prestazione di servizi di assistenza domiciliare anziani in favore di anziani autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, residenti nei comuni dell'Ambito Territoriale Sociale XXII (Regione Marche).

Articolo 2

Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

- 1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
- 2. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro: il Capitolato Tecnico e i suoi allegati.
- 3. Il presente Accordo Quadro è regolato:

- a) dal contenuto dell'Accordo Quadro, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;
 - b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - c) dalle disposizioni di cui alla l. 120/2020 e dal D.L. n. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021;
 - d) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - e) dalle norme in materia di Contabilità pubblica;
 - f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di Contratti di diritto privato.
4. I Contratti Esecutivi saranno regolati dalle disposizioni in essi previste in attuazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nei documenti di cui ai precedenti commi.
5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio del Comune di Ascoli Piceno e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro.
6. Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in provvedimenti normativi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
7. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti Esecutivi e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti Esecutivi, il Comune di Ascoli Piceno e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

Articolo 3

Oggetto dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli Contratti Esecutivi e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni degli stessi, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi Allegati.
2. Il valore massimo del presente Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto dei Contratti Esecutivi che verranno affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, è il seguente: Euro _____ IVA esclusa (_____/00) (costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a zero). L'Impresa prende atto ed accetta che il Comune di Ascoli Piceno e le altre Amministrazioni non garantiscono l'attivazione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro, ovvero si riservano di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto sopra indicato, ovvero si

riservano di affidare totalmente o parzialmente a fornitori o terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del valore massimo indicativo stimato e verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta delle Amministrazioni aderenti all'Accordo Quadro, nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, il Comune di Ascoli Piceno potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo dell'Accordo Quadro alle stesse condizioni ed allo stesso prezzo unitario previsto nell'Accordo Quadro medesimo. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3. Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro il quantitativo relativo ad un Contratto Esecutivo di una Stazione appaltante raggiunga il quantitativo stimato dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), il Comune di Ascoli Piceno considererà quest'ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno sottoscrivere ulteriori Contratti Esecutivi.
4. Il presente Accordo Quadro è concluso con il singolo Fornitore aggiudicatario della procedura telematica aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a dare esecuzione ai Contratti Esecutivi che verranno sottoscritti con le singole Amministrazioni alle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e nel Disciplinare di gara.
5. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire in caso di affidamento dei singoli Contratti Esecutivi, in ragione di quanto negli stessi richiesto, le prestazioni meglio specificate nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico.
6. Al fine di affidare un Contratto Esecutivo basato sul presente Accordo Quadro, le singole Amministrazioni Contraenti procedono:
 - a. alla definizione del quantitativo, della durata e dell'importo contrattuale, nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro;
 - b. al perfezionamento del Contratto Esecutivo con il Fornitore nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e nel Disciplinare di gara.
7. **<eventuale nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento>** Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le Amministrazioni Contraenti eseguono in corso d'esecuzione del Contratto Esecutivo le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine l'Amministrazione Contraente accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto del Contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto di avvalimento.

Articolo 4

Durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 mesi (quarantotto) decorrenti dalla data di sottoscrizione, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del valore massimo stabilito nel precedente articolo 3.
2. Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine entro il quale le Amministrazioni Contraenti potranno affidare i singoli Contratti Esecutivi.
3. Il singolo Contratto Esecutivo ha una durata massima di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Articolo 5

Prezzi e vincoli dei Contratti Esecutivi

1. Il corrispettivo per ciascun Contratto Esecutivo è calcolato moltiplicando il prezzo unitario pari a Euro _____ derivante dal ribasso percentuale del _____% offerto in sede di gara rispetto all'importo posto a base d'asta per le ore di servizio effettivamente prestate dal Fornitore.
2. Il Fornitore fermo restando l'importo di cui al comma precedente dovrà eseguire i servizi oggetto del singolo Contratto Esecutivo nel rispetto di tutte le prescrizioni normative, regolamentazioni e delle condizioni esecutive minime previste nell'Accordo Quadro e nei suoi allegati e di quelle migliorative eventualmente offerte.
3. Il pagamento dei corrispettivi da effettuarsi previa emissione di fattura al termine di ogni mese in cui sia stato effettuato il servizio e dovrà essere effettuato mediante strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché ai sensi delle emanate Determinazioni dell'A.N.A.C. e, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli "strumenti idonei" che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.

Articolo 6

Affidamento dei Contratti Esecutivi

1. Ciascun Contratto Esecutivo verrà affidato dalla singola Amministrazione nel rispetto e alle condizioni stabilite al punto 25 del Disciplinare di gara e agli articoli 3, 4 e 5 del presente atto.
2. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro, nell'ambito di ciascun Contratto Esecutivo, la singola Amministrazione:
 - determinerà il quantitativo e la durata del Contratto e di conseguenza il relativo importo contrattuale fermo restando il quantitativo massimo stimato dal presente Accordo Quadro;
 - dovrà provvedere all'indicazione del/i luogo/ghi di esecuzione del servizio.
3. I singoli Contratti Esecutivi verranno conclusi a tutti gli effetti in modalità elettronica e in forma di scrittura privata, tra le Amministrazioni e il Fornitore.
4. Sono legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni come definite nel precedente articolo 1.
5. Per effetto della sottoscrizione del Contratto Esecutivo, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire il servizio richiesto, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione dell'Accordo Quadro da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività e prestare i servizi solo a seguito della stipula del Contratto Esecutivo.
6. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento della stipula del Contratto Esecutivo, tra le altre cose: i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; ii) alla nomina del Direttore dell'esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; iii) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Contratto Esecutivo del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato"

rispetto a quello dell'Accordo Quadro e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.

7. Le Amministrazioni procedono ad inviare al Comune di Ascoli Piceno, in qualità di Ente Capofila, il certificato di verifica di conformità o l'attestato di regolare esecuzione delle prestazioni relativamente ai singoli Contratti Esecutivi, anche ai fini dello svincolo della garanzia ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
8. Le Amministrazioni possono, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., chiedere al Fornitore prestazioni supplementari rispetto al Contratto Esecutivo, che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica di cui all'art. 106, comma 8, del medesimo decreto.
9. Le Amministrazioni possono apportare modifiche al Contratto Esecutivo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, l'Amministrazione eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
10. Le Amministrazioni potranno apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel pieno rispetto di tale previsione normativa.

Articolo 7

Obbligazioni generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto dei Contratti Esecutivi basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché i connessi oneri assicurativi oggetto del presente Accordo Quadro e dei Contratti esecutivi.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi a regola d'arte e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro e nei relativi Allegati, nonché delle norme vigenti e di quanto indicato in Offerta tecnica; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto Esecutivo e comunque nel presente Accordo Quadro ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o del Comune di Ascoli Piceno, assumendone ogni relativa alea.
4. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a proprie cure e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti Esecutivi secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei

rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;

- b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Committente, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti esecutivi;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o dal Comune di Ascoli Piceno, per quanto di rispettiva ragione;
 - e) comunicare tempestivamente al Comune di Ascoli Piceno e alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti esecutivi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - f) non opporre al Comune di Ascoli Piceno e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi;
 - g) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e il Comune di Ascoli Piceno da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - h) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
 - i) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai Contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
5. Il Fornitore si obbliga a: **(a)** dare immediata comunicazione al Comune di Ascoli Piceno e alle singole Amministrazioni Contraenti, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e dei singoli Contratti esecutivi; **(b)** prestare i servizi nei luoghi che verranno indicati nei Contratti Esecutivi stessi.
6. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi nel territorio di competenza dell'Ambito Territoriale Sociale XXII.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare al Comune di Ascoli Piceno e alle Amministrazioni Contraenti ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Comune di Ascoli Piceno e alle Amministrazioni entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.
8. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con riferimento a tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del Contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare al Comune di Ascoli Piceno e all'Amministrazione Contraente interessata il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-Contratto dovranno essere altresì comunicate al Comune di Ascoli Piceno e all'Amministrazione Contraente interessata.
9. Il Comune di Ascoli Piceno si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compresi i quantitativi affidati dalla/e Amministrazione/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato al presente Accordo Quadro, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare al Comune di Ascoli Piceno entro 15 giorni dalla data di richiesta.

Articolo 8

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore dell'Accordo Quadro ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro la documentazione amministrativa richiesta e presentata al Comune di Ascoli Piceno per la stipula del presente Accordo Quadro.
In particolare ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6 e 7.1 del Disciplinare di gara;
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - c) nel singolo Contratto Esecutivo, il Fornitore dovrà indicare il nominativo dell'operatore che eseguirà/ranno le prestazioni richieste;
2. L'impresa riconosce, altresì al Comune di Ascoli Piceno e dalle altre Amministrazioni, la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto di Contratto Esecutivo. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine massimo di 10 giorni dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Committente. L'esercizio da parte delle Amministrazioni di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. La risorsa sostituita deve avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire;
3. Nel caso in cui l'Impresa debba procedere alla sostituzione, superiore ai 10 giorni, di una figura professionale deve previamente comunicarlo alle Amministrazioni. Ove proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva comunicazione alla Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi, di applicare la penale di cui al successivo articolo 12. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente Accordo Quadro, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate;
4. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune di Ascoli Piceno e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro e/o il Contratto Esecutivo.

Articolo 9

Verifica di conformità

1. Con riferimento al singolo Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità per riscontrare la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nell'Accordo Quadro. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quanto

previsto nei provvedimenti di attuazione.

2. Le verifiche di conformità di cui al precedente comma si intendono positivamente superate solo se risulti che il servizio è stato eseguito a regola d'arte conformemente alle prescrizioni del Capitolato Tecnico e dell'offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
3. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione della prestazione" salvo diverso accordo tra l'Amministrazione contraente ed il Fornitore sulla data di inizio dell'erogazione.
4. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione provvederà a dare comunicazione al Comune di Ascoli Piceno per gli adempimenti di cui al comma successivo.
5. Il Comune di Ascoli Piceno ove, in relazione al singolo Contratto Esecutivo, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d'arte dalle singole Amministrazioni, potrà risolvere il presente Accordo Quadro.

Articolo 10

Importi dovuti e fatturazione

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le prestazioni oggetto di ciascun Contratto Esecutivo sono quantificati alla luce di quanto stabilito all'art. 5.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti esecutivi, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
4. I corrispettivi relativi alle prestazioni oggetto di ciascun Contratto Esecutivo sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dall'esito positivo della verifica di conformità della prestazione.
5. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione:
 - i) il riferimento all'Accordo Quadro; ii) riferimento al Contratto Esecutivo e dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione Contraente. Il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
6. *<nel caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura>*

In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad assolvere puntualmente gli obblighi di cui sopra e ad indicare in fattura i dati sopra riportati.

<nel caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura>

In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si

impegna si impegna ad assolvere puntualmente gli obblighi di cui sopra e ad indicare in fattura i dati sopra riportati .

<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura>

In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna si impegna ad assolvere puntualmente gli obblighi di cui sopra e a indicare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.

7. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui al presente articolo, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
8. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
9. Rimane inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
10. Le Amministrazioni opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto Esecutivo; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni e al Comune di Ascoli Piceno, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti esecutivi; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti esecutivi, salvo quanto diversamente previsto nell'Accordo Quadro medesimo.
12. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi/o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dal Comune di Ascoli Piceno e dalle altre Amministrazioni Contraenti, ciascuno per quanto di propria competenza.
13. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Esecutivo, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 27.
14. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di

attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

15. Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni all'atto della sottoscrizione dei Contratti esecutivi.

Articolo 11

Costi della sicurezza

1. Le Amministrazioni, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima della stipula del Contratto Esecutivo, a redigere, se necessario, il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'eventuale DUVRI che costituirà parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

Articolo 12

Penali

1. Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente Accordo Quadro, le penali di cui all'art. 16 del Capitolato Tecnico. Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel Capitolato tecnico, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05‰ (zerovirgolazerocinquepermille) e il 5% (cinqueper cento) dell'importo contrattuale, IVA e costi della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.
2. In caso di sostituzione di una risorsa impegnata nell'esecuzione delle prestazioni di un Contratto Esecutivo senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione quest'ultima applicherà una penale pari a Euro 100,00.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dal Comune di Ascoli Piceno e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza al Comune di Ascoli Piceno.
4. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte del Comune di Ascoli Piceno e/o della singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune di Ascoli Piceno e/o all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Comune di Ascoli Piceno e/o dall'Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell'Accordo Quadro a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
5. Il Comune di Ascoli Piceno potrà per l'applicazione delle penali dell'Accordo Quadro avvalersi della

garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Le singole Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

6. Il Comune di Ascoli Piceno, per le parti di rispettiva competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato dell'Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
7. Le Amministrazioni, per le parti di rispettiva competenza, potranno applicare al Fornitore affidatario del Contratto Esecutivo penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del Contratto Esecutivo, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 13

Garanzie

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore nei confronti del Comune di Ascoli Piceno e delle Amministrazioni Contraenti con la stipula del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Esecutivi, il Fornitore medesimo ha prestato una garanzia definitiva pari ad Euro /00 (), rilasciata in data __ dalla _____, mediante la stipula di una fideiussione/bancaria assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.
2. La garanzia a copertura dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, rilasciata in favore del Comune di Ascoli Piceno e delle Amministrazioni Contraenti, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
3. In particolare, la garanzia garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e il Comune di Ascoli Piceno, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 12, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia definitiva copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione disposta in danno dell'esecutore; il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle

leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

5. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti Esecutivi.
6. La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti da parte del Comune di Ascoli Piceno e delle Amministrazioni verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini - progressivamente in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell' 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna, al Garante e al Comune di Ascoli Piceno da parte del Fornitore dei documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero, in alternativa, documentazione comprovante l'avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge di cui al precedente articolo 10, comma 14. Il Garante dovrà comunicare al Comune di Ascoli Piceno il valore dello svincolo.
7. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare al Comune di Ascoli Piceno un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. Il Comune di Ascoli Piceno procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.
8. In ogni caso lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra.
9. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune di Ascoli Piceno, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Esecutivi.
10. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo il Comune di Ascoli Piceno ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
11. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta dal Comune di Ascoli Piceno.

Articolo 14

Risoluzione

1. Il Comune di Ascoli Piceno e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto Esecutivo ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e/o dei successivi Contratti Esecutivi, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida A.N.AC.;
 - c) l'Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
 - d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - e) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento dei Contratti Esecutivi;
 - f) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune di Ascoli Piceno;
 - g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni e/o Comune di Ascoli Piceno, ai sensi dell'articolo 21;
 - h) nei casi di cui agli articoli 9 (Verifica di conformità), 10 (Importi dovuti e fatturazione), 17 (Trasparenza), 18 (Riservatezza), 20 (Divieto di cessione del Contratto), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari) e 25 (Danni e Responsabilità civile) del presente atto, nonché in ogni altra ipotesi prevista dal presente Accordo Quadro, dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati costituenti la documentazione di affidamento dell'Accordo Quadro;
 - i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 12 del presente Accordo Quadro;
 - j) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R. n. 445/2000; nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01 che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - k) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle Amministrazioni ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-**nonies** della L. 7 agosto 1990 n. 241.
2. Il Comune di Ascoli Piceno e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto Esecutivo senza bisogno di assegnare

alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

Inoltre, il Comune di Ascoli Piceno si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione dell'Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'A.N.AC., cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014 convertito in legge n. 114 del 2014.

3. Il Comune di Ascoli Piceno e/o le Amministrazioni Contraenti, quando accertino un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro e/o con i Contratti Esecutivi tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, il Comune di Ascoli Piceno e/o le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti Esecutivi, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti Esecutivi, il Comune di Ascoli Piceno e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, il Comune di Ascoli Piceno e/o le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere l'Accordo Quadro e/o i Contratti Esecutivi, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti Esecutivi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dal Comune di Ascoli Piceno e/o dall'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, il Comune di Ascoli Piceno e/o l'Amministrazione Contraente hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o i Contratti Esecutivi e di ritenere definitivamente la/e garanzia/e ove essa/e non sia/siano stata/e ancora restituita/e, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
6. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti Esecutivi, il Comune di Ascoli Piceno si riserva il diritto di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei Contratti Esecutivi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo

Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all'affidamento di nuovi Contratti Esecutivi e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti Esecutivi, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

7. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti Esecutivi, il Comune di Ascoli Piceno e/o le Amministrazioni Contraenti avrà/avranno diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i esecutivo risolto/i. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o del Comune di Ascoli Piceno al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

Articolo 15

Recesso

1. Il Comune di Ascoli Piceno e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto Esecutivo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - giusta causa,
 - reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante presente Accordo Quadro o i Contratti Esecutivi.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione Contraente che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto Esecutivo, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o tramite pec.
3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, il Comune di Ascoli Piceno e/o l'Amministrazione potrà/anno recedere dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto Esecutivo, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto di Contratto Esecutivo eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..
4. Qualora il Comune di Ascoli Piceno receda dall'Accordo Quadro non potranno essere stipulati nuovi Contratti Esecutivi da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni potranno a loro

volta recedere dai singoli Contratti Esecutivi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o tramite pec.

Articolo 16

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Contratti Esecutivi le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi.

Articolo 17

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell'Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere a) b), c) ed e) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà del Comune di Ascoli Piceno di incamerare la garanzia prestata.

Articolo 18

Riservatezza

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia dell'Accordo Quadro, i dati, le notizie e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione delle attività svolte in adempimento del presente Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del Contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subcontraenti e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il Contratto.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza il Comune di Ascoli Piceno ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e i Contratti Esecutivi e di escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune di Ascoli Piceno.

Articolo 19

Referente del Servizio

1. Il Referente del Servizio, nominato dal Fornitore, è il Sig./Dott._____.
2. Il Referente del Servizio è responsabile nei confronti del Comune di Ascoli Piceno e/o delle Amministrazioni Contraenti per l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi, e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, salvo quant'altro previsto nel Capitolato tecnico.
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta al Comune di Ascoli Piceno.

Articolo 20

Divieto di cessione del Contratto

1. E' fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i Contratti Esecutivi, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune di Ascoli Piceno e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e/o i Contratti Esecutivi.

Articolo 21

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente e il Comune di Ascoli Piceno, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o del Comune di Ascoli Piceno azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Contraente e/o il Comune di Ascoli Piceno sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o del Comune di Ascoli Piceno, le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Esecutivi, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 22

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e il Comune di Ascoli Piceno inerenti il presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ascoli Piceno.

Articolo 23

Trattamento dei dati personali

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (nel seguito anche "Codice privacy") ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
2. Le amministrazioni trattano i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale o la denominazione dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nell' Accordo Quadro e nei Contratti Esecutivi.
6. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
7. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere l'Accordo Quadro e i Contratti Esecutivi ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

Articolo 24
Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti Esecutivi nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che il Comune di Ascoli Piceno, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei Contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune di Ascoli Piceno, all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei Contratti sottoscritti i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Comune di Ascoli Piceno e all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che il Comune di Ascoli Piceno e/o le Amministrazioni, si riservano di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG

al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Articolo 25

Danni e responsabilità civile

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o cose, delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in occasione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. È obbligo del Fornitore stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile terzi, stipulata con una delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo da parte dell'IVASS, per la copertura dei rischi conseguenti all'espletamento dell'attività previste dall'Accordo Quadro, per il risarcimento dei danni materiali e/o delle lesioni fisiche cagionate a terzi (ivi compresi i fruitori del servizio), alle Amministrazioni, al personale delle Amministrazioni. La polizza assicurativa dovrà prevedere un massimale per sinistro non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilionequindicentomila/00), senza limite aggregato annuo, con decorrenza dalla data di stipula del contratto e scadenza alla data di cessazione dei Contratti Esecutivi e/o di ogni attività relativa, anche se successiva alla scadenza dei contratti stessi. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente Accordo Quadro, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dal Fornitore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.500.000,00 (unmilionequindicentomila/00), mentre la durata dovrà coprire il periodo sino alla scadenza dei Contratti Esecutivi e/o di ogni attività relativa, anche se successiva alla scadenza dei contratti stessi. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto e l'Accordo Quadro si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 26

Clausola finale

1. Il presente Accordo Quadro costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di

una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Esecutivi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti Esecutivi (o di parte di essi) da parte del Comune di Ascoli Piceno e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti Esecutivi attuativi o integrativi dell'Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti Esecutivi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti Esecutivi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Ascoli Piceno, lì _____

COMUNE DI ASCOLI PICENO

Dott. _____

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

Firma Digitale: n. _____

IL FORNITORE C.F.:

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

Firma Digitale: n. _____

22

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Articolo 3 (Oggetto dell'Accordo Quadro), Articolo 4 (Durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti esecutivi), Articolo 5 (Prezzi e vincoli dei Contratti esecutivi), Articolo 6 (Affidamento dei Contratti esecutivi), Articolo 7 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 9 (Verifiche di conformità), Articolo 10 (Importi dovuti e fatturazione), Articolo 11 (Costi della sicurezza), Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Garanzie); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 17 (Trasparenza), Articolo 18 (Riservatezza), Articolo 19 (Referente del Servizio), Articolo 20 (Divieto di cessione del Contratto), Articolo 21 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 22 (Foro competente); Articolo 23 (Trattamento dei dati personali), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 25 (Danni e responsabilità civile); Articolo 26 (Clausola finale).

Ascoli Piceno, lì _____

IL FORNITORE

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

Firma Digitale: n. _____